



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

127^a seduta: martedì 9 ottobre 2007

Presidenza del presidente **BENVENUTO**

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– **(Tabella 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 9, 15 e <i>passim</i>
BARBOLINI (Ulivo), relatore sulla tabella 1 e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria	3
* EUFEMI (UDC)	16, 18
ROSSI Paolo (Ulivo), relatore sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	9
THALER AUSSERHOFER (Aut), relatrice sul disegno di legge n. 1819, per la parte di competenza	15, 16

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– **(Tabella 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1818 (tabelle 1 e 2, limitatamente alle parti di competenza) e 1817, per il rapporto alla 5^a Commissione, e del disegno di legge n. 1819, per il parere alla 5^a Commissione.

Propongo alla Commissione, per ragioni di economicità dei lavori, di svolgere congiuntamente l'esame dei disegni di legge in titolo per le parti di competenza. Sono tutti documenti collegati alla manovra di politica economica; propongo pertanto di procedere alla discussione generale congiunta sui tre disegni di legge all'ordine del giorno. Dopo gli interventi di replica, l'esame sarà disgiunto per la valutazione dei singoli rapporti e del parere da rassegnare alla 5^a Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Barbolini di riferire alla Commissione sulla tabella 1 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

BARBOLINI, *relatore sulla tabella 1 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, l'illustrazione dei documenti della manovra di bilancio per il 2008 (disegno di legge finanziaria e bilancio) non può che partire, almeno secondo il mio approccio, da un'analisi dell'andamento del gettito delle entrate erariali, che sta sostanzialmente alla base di quel risanamento, che è stato avviato e per buona parte portato a compimento, e delle prospettive finanziarie dell'anno prossimo.

La crescita del gettito – in corrispondenza anche con altri Paesi economicamente sviluppati – trova spiegazioni in una pluralità di fattori, quelli economici anzitutto, come il buon andamento dell'economia in ge-

nerale che ha favorito il dinamismo delle imprese. Quest'ultimo, tuttavia, è anche la conseguenza degli interventi legislativi e delle misure adottate nel corso della legislatura. Sono inoltre da considerare elementi riconducibili ad un atteggiamento di maggior propensione, da parte dei singoli contribuenti, ad un rapporto positivo con l'amministrazione tributaria, in ragione anche dell'azione rigorosa di accertamento e per la consapevolezza che si è chiusa la fase dei condoni fiscali.

Sono da annoverarsi inoltre altri fattori di più difficile interpretazione che agiscono *pro quota* sull'andamento positivo del gettito fiscale e che sono anch'essi riallacciabili al quadro tendenziale europeo che ho sopra richiamato.

Tuttavia, appare chiaro che una parte consistente della manovra per l'anno prossimo, su cui poggia l'impostazione della legge finanziaria, si gioca sul carattere strutturale di questa crescita, sul fatto cioè che non siamo in presenza di andamenti episodici di incremento e che tale dato assume un carattere sempre più solido e marcato, anche rispetto alle ultime previsioni. D'altronde, di tale crescita si è tenuto conto, sia nella redistribuzione operata con i due decreti-legge di luglio e di ottobre, sia attraverso le misure di riduzione del prelievo o di riorganizzazione delle basi imponibili previste nella legge finanziaria al nostro esame

Per quanto riguarda la tabella 1, sullo stato di previsione delle entrate, vorrei segnalare che la nuova articolazione del bilancio dello Stato consente di rendere più semplice e immediata la lettura di tale documento, soprattutto relativamente alla divisione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, nonché - in continuità con quanto già avveniva in precedenza - tra entrate derivanti dall'attività ordinaria e quelle derivanti dall'attività di accertamento e di controllo.

Le entrate tributarie per il 2008 sono stimate in crescita per una cifra complessiva di 427.376 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni assestate di circa 9 miliardi di euro. Anche le entrate extratributarie sono previste in crescita: in totale, le entrate finali sono stimate in incremento per circa 12.000 milioni di euro.

Passando ad esaminare alcune voci di bilancio di competenza delle entrate, si evidenzia la stima in riduzione del gettito IVA (meno 3.843 milioni di euro), la crescita dell'IRES (pur avendo presente che tale stima potrà essere influenzata dagli effetti delle disposizioni recate dalla finanziaria) e la crescita delle stime delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità, cioè dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Va anche richiamato che l'unica previsione di entrata non ricorrente è in netta riduzione e che non sono ormai più presenti entrate *una tantum* derivanti da condoni, sia per le imposte dirette, sia per le imposte indirette, a conferma che si è chiusa, per volontà politica, una stagione.

Si conferma, quindi, il quadro che è stato più volte commentato presso la nostra Commissione di una crescita delle entrate erariali che poggia sostanzialmente su due fattori: da un lato, la crescita economica che ha effetti positivi sull'attività delle imprese e genera incremento di va-

lore, dall'altro la crescita dell'IRES che testimonia la solidità della ripresa dell'anno che abbiamo alle spalle. Inoltre, c'è un chiaro effetto dei provvedimenti legislativi volti ad ampliare la base imponibile, così come appare significativa la crescita per accertamento e controllo di irregolarità, multe e sanzioni, che producono anche esse un effetto di recupero di gettito.

Il quadro è quello che abbiamo già delineato nel corso dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria la settimana scorsa. Su questo quadro si innesca la manovra per il 2008.

Per quanto riguarda le entrate, in termini di misure di nostra competenza, la legge finanziaria ne introduce diverse e significative. Per quanto riguarda il reddito d'impresa, possono essere sinteticamente descritte come un'operazione di semplificazione fiscale, in risposta anche alle aspettative e raccomandazioni palesatesi, oltre che nel Paese, anche frequentemente nel corso delle nostre discussioni. Mi riferisco alla riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento, a una forte semplificazione nel calcolo degli interessi passivi non deducibili, alla ridisciplina degli ammortamenti anticipati, all'introduzione di un criterio semplificato di calcolo dell'imposta per le imprese minori o marginali.

Venendo ad un'analisi più appropriata per ciascuna di queste tipologie d'intervento, come sottolineato nella relazione tecnica che ha predisposto il Governo, le norme di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardano appunto la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato come quest'intervento, operando contestualmente sulle aliquote nominali delle imposte dirette e sull'ampliamento delle basi imponibili, di fatto si ponga in linea (il riferimento principale è alla Germania) con la tendenza dei maggiori Paesi europei, oltre che con le raccomandazioni della Commissione europea, perseguendo l'obiettivo della trasparenza del prelievo sulle imprese.

Per quanto riguarda l'eliminazione degli ammortamenti anticipati e accelerati, che pure è prevista e indicata, andrebbe chiarito – ed è un elemento forse da sollevare pensando alla stesura del parere – se l'applicazione delle disposizioni innovative che sono previste a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2007, si riferisca ai contratti di acquisto di beni ammortizzabili nuovi o se in qualche modo si riferisca alla disciplina degli ammortamenti per beni già iscritti nel conto economico degli anni precedenti e per i quali varrebbe il beneficio fiscale previsto.

Si prevede inoltre l'applicazione agli utili reinvestiti dell'aliquota ridotta per le società di persone e ditte individuali. In questo caso, infatti, a decorrere dal 2008 tali soggetti potranno scegliere di sottoporre a tassazione gli utili con aliquota IRES al 27,5 per cento se non distribuiti e impiegati nell'azienda.

Si stabilisce poi una semplificazione della base imponibile e l'eliminazione di numerose differenze tra bilancio civilistico e bilancio ai fini fiscali, tutto nella logica della maggiore trasparenza dei criteri di valutazione dell'imponibile sulle imprese.

Per l'IRAP viene prevista la riduzione dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento, accompagnata da una semplificazione del calcolo dell'imposta nonché dall'eliminazione dell'IRAP dal modello Unico e dall'indicazione delle somme da versare direttamente alle Regioni. Infine, in questo quadro, come ho richiamato, per le imprese marginali o minori si prevede un unico prelievo a titolo definitivo del 20 per cento per imprese e professionisti con un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 30.000 euro e che non abbiano neanche dipendenti. Il regime prevede l'esonero dal versamento dell'IRES e dell'IRAP, la franchigia IVA e un solo adempimento IRPEF con esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Non ho bisogno di spendere molte parole per sottolineare che questa misura da un lato corrisponde alle aspettative dei settori interessati, che vedono drasticamente ridotti gli adempimenti tributari e dall'altro potrebbe anche avere effetti positivi in termini di gettito, nel senso di indurre ad un atteggiamento più disponibile e collaborativo con l'amministrazione tributaria.

Fermo restando l'apprezzamento per questa disposizione, devo segnalare l'utilità (questa la pongo come una riflessione problematica alla discussione) di valutare, nell'ambito dei criteri che servono a rientrare nei parametri che definiscono questo regime di trattamento fiscale, l'adozione di qualche elemento di flessibilità per evitare che la convenienza finanziaria possa esercitare un freno alla potenzialità di crescita e rafforzamento di quelle imprese che invece magari ne sarebbero capaci e avrebbero forse anche qualche motivazione per scommettere su una propria capacità di consolidamento.

Vorrei affrontare a questo punto le misure sul fronte sociale, che assumono particolare rilievo, soprattutto quelle previste per la casa. Faccio presente che queste misure sulla casa si iscrivono in un complesso di interventi più ampio e sicuramente complessivamente molto interessante e valido per fronteggiare situazioni di criticità che si presentano nel settore dell'edilizia, in particolare dell'edilizia sociale, in tante realtà urbane.

In particolare, l'articolo 2, al comma 1, introduce, rispetto alla normativa vigente, un'ulteriore detrazione fruibile in sede di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sulla cosiddetta prima casa, questa misura riguarda circa il 40 per cento dei proprietari. In base al nuova comma, che è indicato come *2-bis* dell'articolo 8, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si prevede che quest'ulteriore detrazione non possa comunque eccedere i 200 euro. La detrazione potrà essere fruita fino a concorrenza del suo ammontare e dovrà essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Qualora l'unità immobi-

liare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di questi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Viene poi inserito un nuovo comma 2-ter che specifica che la detrazione di cui stiamo parlando potrà essere fruita esclusivamente dai soggetti passivi il cui reddito complessivo ai fini IRPEF non superi i 50.000 euro. L'inserimento di un limite di reddito complessivo del soggetto proprietario che si comprende nelle intenzioni, cioè di non generalizzare il beneficio, tuttavia solleva alcune questioni e anche queste le rimetto alla valutazione della discussione dei colleghi della Commissione.

È vero che le norme in vigore già prevedono detrazioni ai fini ICI per casi di soggetti in particolari condizioni reddituali, lasciando ai Comuni la possibilità di stabilire l'esenzione per fasce di reddito o per particolari situazioni o composizioni del nucleo familiare, ma è certamente vero che l'imposta, costruita come un prelievo rapportato ad una base imponibile di tipo patrimoniale (la rendita catastale rivalutata), non si adatta a interferenze con il reddito complessivo; c'è il rischio, cioè, che si determinino delle disarmonie applicative.

In particolare, la norma rende evidente il problema del trattamento differenziato tra famiglie monoreddito e famiglie con più redditi: nel caso, per esempio, che la prima abbia un reddito complessivo superiore ai 50.000 euro e la seconda abbia un reddito complessivo superiore, anch'essa, a tale cifra ma in cui ognuno dei percepenti ne abbia uno inferiore, si determinerebbe ovviamente una disparità di trattamento. Potrebbe anche verificarsi la circostanza che nello stesso nucleo familiare uno dei soggetti abbia un reddito complessivo superiore, l'altro inferiore ai 50.000 euro: la detrazione, quindi, spetterebbe solo per la percentuale di possesso. Questo mi pare essere, all'interno di un'iniziativa apprezzabile, un tema che richiede di essere meglio articolato nell'applicazione. Forse sarebbe stato preferibile riportare una misura agevolativa sull'ICI al valore dell'immobile adibito ad abitazione principale oppure trasformare l'aiuto fiscale direttamente sul reddito, queste però sono ipotesi che rimetto alla valutazione della Commissione.

In prospettiva, poi, va anche sottolineato, a mio parere, un elemento, che è già emerso in talune nostre discussioni: la possibilità che anche altri aspetti del settore casa possano essere affrontati secondo il criterio della ricerca di equità. Penso al tema della deduzione del 19 per cento sulla spesa per interessi sui mutui che non può eccedere la somma dei 3.500 euro, e che riproduce, in termini di euro, un limite rapportabile ad un periodo molto anteriore. Andrebbe valutata l'opportunità di incrementare il suddetto limite anche alla luce della crescita dei tassi di interesse sui mutui ipotecari.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali per gli inquilini, l'articolo 2, comma 3, lettera a), inserisce nell'articolo 16 del TIUR (Testo unico delle imposte sui redditi) il nuovo comma 1, che attribuisce ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, una

detrazione complessivamente pari a: 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo supera invece la suddetta cifra, ma non oltrepassa i 30.987,41 euro.

Nello stesso articolo 2, comma 3, la lettera *d*) inserisce nell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi i nuovi commi da *1-ter* a *1-sexies*, recanti innovazioni a favore dei giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, titolari di un contratto di locazione relativo alla propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o degli affidatari. In virtù di tali innovazioni, tali giovani potranno usufruire, per i primi tre anni, dalla detrazione pari a 991,60 euro che è fruibile se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera i 15.493,71 euro.

Il comma 9 del medesimo articolo 2 mira ad evitare che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e introduce tutte le necessarie modificazioni normative e legislative in merito.

Con riferimento a tale questione, anticipando alcuni aspetti su cui mi soffermerò a conclusione della mia esposizione, dal momento che si tratta di misure che tendono ad incidere sulle detrazioni per carichi di famiglia, ricordo alla Commissione e ai rappresentanti del Governo che, in occasione del nostro infelice (per gli esiti infausti) esame del disegno di legge n. 1485, il Governo ha accolto un ordine del giorno della Commissione volto ad elevare il limite di reddito entro il quale un componente della famiglia è considerato soggetto fiscalmente a carico: vorrei ribadire la fondatezza delle ragioni per un incremento di tale limite.

Il comma 7 dell'articolo 2 inserisce nell'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi il nuovo comma *2-bis*, con il quale vengono esentati dal versamento dell'IRPEF i contribuenti il cui reddito complessivo è formato soltanto da redditi fondiari – di cui all'articolo 25 del TUIR – di importo complessivo non superiore a 500 euro.

Sempre in tema di edilizia, vengono prorogate al 2010 le agevolazioni IRPEF e IVA per le ristrutturazioni edilizie e le spese per il risparmio energetico nonché la riduzione dell'imposta di registro sui trasferimenti degli immobili compresi in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale. Sono tutte misure che vanno nella direzione di sostenere il settore in particolari tipologie di interventi legati all'edilizia residenziale.

Infine, per quanto riguarda la competenza della Commissione, va menzionata anche l'introduzione, all'articolo 7, di crediti d'imposta per i diversi soggetti della filiera cinematografica. È un tema che abbiamo trattato anche in occasione dell'incardinamento dei disegni di legge specifici. Si prevedono crediti di imposta per investimenti sia da parte di imprese esterne al settore cinematografico che vogliono inserirsi in questo settore, sia da parte di quelle imprese che, al contrario, fanno già parte in questo ambito di una filiera, nel campo della distribuzione, dell'esercizio e, soprattutto, della produzione.

Tralascio di richiamare, all'articolo 5, le disposizioni relative alle accise e ad altri interventi più dettagliati in materia tributaria.

In conclusione, penso che si possa legittimamente sostenere, quasi senza alcun margine di opinabilità, che vi è nell'impianto della legge finanziaria un equilibrio tra le misure volte a favorire lo sviluppo economico e quelle a sostegno, in termini di ricerca ed equità fiscale, dei ceti meno abbienti. Questi sono i due profili qualificanti degli interventi contenuti nella proposta di legge finanziaria.

Vorrei sottolineare che il percorso di risanamento dei conti pubblici – come ho già ricordato all'inizio della mia illustrazione – trova sostanzialmente fondamento nell'incremento del gettito delle entrate erariali, anche se al contempo vengono introdotte misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa che daranno frutti nel medio periodo, come quelle connesse alla riduzione dei costi dell'attività politico-amministrativa ed altre di riordino e riqualificazione funzionale della spesa.

In attesa di valutare le osservazioni che emergeranno dalla discussione, vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'opportunità di inserire nel parere alla Commissione bilancio una serie di sollecitazioni che sono già state oggetto di nostre valutazioni e convergenze nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1485. Mi riferisco alla misura del compenso per i centri di assistenza fiscale nel caso di dichiarazioni con una cifra da versare o compensare inferiore ai 12 euro, alle misure a favore dei giovani e dei gruppi musicali, nonché al tema del giorno di chiusura delle conservatorie.

Segnalo, infine, come elemento da approfondire ed eventualmente da inserire nel parere, anche sulla base della discussione che abbiamo svolto in Commissione in occasione delle recenti audizioni, una proposizione riguardante l'applicazione del 5 per mille, in modo da rendere più continuativo e strutturale tale intervento, pur sapendo che mi espongo probabilmente a qualche rimbrotto. Vi è poi l'annosa questione dello scorrimento delle graduatorie degli idonei all'Agenzia delle entrate, intorno alla quale qui in Senato si è molto discusso e che vorremmo avviare a soluzione. Suggerisco di inserire nel parere la riproposizione delle detrazioni per gli asili nido per facilitare i meccanismi di accesso. Infine, richiamo un'altra questione che ha una grande valenza sotto il profilo dell'equità: la clausola di salvaguardia per il trattamento fiscale del TFR, in analogia alle misure già adottate nell'anno in corso.

Signor Presidente, ho esaurito così la relazione. Spero di avere offerto elementi utili per la discussione della Commissione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Paolo Rossi di riferire alla Commissione sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

ROSSI Paolo, *relatore sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, con il disegno di legge di bilancio, il Governo ha inteso realizzare la riclassificazione del bilancio

in senso funzionale, passando da una struttura basata sulle amministrazioni (centri di responsabilità che gestiscono le risorse) a una che pone al centro le funzioni (cosa viene fatto con le risorse in funzione degli obiettivi). Il bilancio viene così suddiviso in missioni (nel numero di 34) che rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica e che si realizzano attraverso uno o più programmi di spesa (stabiliti nel numero di 168), a loro volta costituiti da aggregati omogenei di attività all'interno di ogni Ministero.

La nuova classificazione funzionale, attuata in tempi estremamente rapidi, per permettere la sua applicazione già al bilancio di previsione per il 2008, è certamente suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti, come segnala la relazione illustrativa del Governo. Tuttavia il risultato ottenuto, grazie a una proficua e serrata collaborazione istituzionale, costituisce un primo passo di un percorso che condurrà a una rivisitazione più immediata e sistematica dei documenti di bilancio e di programmazione.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 enuncia per lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze spese correnti pari a 277,937 miliardi in competenza e a 293,194 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene indicata in 25,422 miliardi in competenza e in 26,385 miliardi in cassa. Il rimborso passività finanziarie ammonta a 198 miliardi in competenza e in cassa. Le risorse complessive sono pari a 501,517 miliardi in competenza e a 517,739 miliardi per le autorizzazioni di cassa.

Passando ai singoli centri di responsabilità, per quanto riguarda il Dipartimento per le politiche fiscali, il riepilogo missione/programma/centro di responsabilità evidenzia, per il 2008, previsioni di spesa pari a 60,052 miliardi di euro in conto competenza e a 60,369 in conto cassa; per quanto attiene invece alla Guardia di finanza, la previsione di competenza ammonta a 3,609 miliardi di euro e a 3,655 in conto cassa.

Per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il raffronto tra le previsioni per l'anno 2008 e le previsioni di bilancio per l'anno 2007, assestate a seguito della presentazione del disegno di legge (atto Senato n. 1679) per l'assestamento del bilancio dello Stato, evidenzia identici stanziamenti per le entrate e le spese, i quali risultano pari, rispettivamente, a 12,657 miliardi di euro per le previsioni assestate 2007 e a 12,167 miliardi di euro per le previsioni 2008.

Relativamente alle disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2008, i commi dal 31 al 34 dell'articolo 4 autorizzano i Consorzi di garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, come previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, a prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali, laddove tale facoltà sia già attribuita dalla vigente normativa alle banche.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, i Confidi sono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che

svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Per «attività di garanzia collettiva dei fidi» si intende l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Per «Confidi di secondo grado» si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese.

Ai sensi del comma 12, il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100.000 euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

Ai sensi del comma 13, la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

In base al comma 14, il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000 euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

In base al comma 2 dell'articolo 107, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

Il comma 31 dell'articolo 4, modificando l'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, permette ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB (testo unico bancario) di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato; tale facoltà viene, invece, soppressa

per i Confidi iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB.

Secondo l'articolo 106, comma 1, del TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il comma 32 – modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997 – permette ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il comma 33 – modificando l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 – permette ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale.

Il comma 34 – modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – permette ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

L'articolo 56 concerne la disciplina degli investimenti nel settore immobiliare da parte degli enti previdenziali pubblici. Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 2008, tali investimenti immobiliari siano effettuati nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Si conferma, inoltre, che i medesimi investimenti possano essere attuati esclusivamente in via indiretta, tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e le partecipazioni minoritarie in società immobiliari, come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni.

Il comma 2 specifica che anche le somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti sono investite entro il limite di cui al comma 1, nel caso in cui, in relazione alle medesime somme, non siano state assunte ancora obbligazioni giuridiche.

Il comma 3 dispone che gli investimenti nella forma indiretta summenzionata, da parte degli enti previdenziali pubblici, non siano più computati tra le somme depositate presso le aziende di credito, ai fini del calcolo del relativo limite. Si ricorda, infatti, che gli enti assoggettati alla cosiddetta «tesoreria unica» non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi.

Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possa essere ammesso il superamento del limite del 7 per cento di cui al comma 1, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi generali di finanza pubblica richiamati nel medesimo comma 1.

Il comma 5 specifica che, a decorrere dal 2008, non si applicano i limiti percentuali stabiliti da precedenti disposizioni per gli impieghi (in investimenti immobiliari) delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici, ivi compresi, come spiega la relazione illustrativa, i limiti, minimi o massimi, stabiliti per specifici enti o settori immobiliari. È forse opportuno esplicitare più chiaramente tali profili nel comma 5. Si ricorda che il limite massimo generale (che ora viene abrogato) è pari al 15 per cento dei fondi disponibili.

L'articolo 83 è finalizzato a far emergere, con gradualità, in seno al bilancio dello Stato, i costi connessi all'uso degli immobili pubblici. A tale proposito vengono modificati i commi 204, 206, 207 e 208 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al fine di garantirne un'applicazione effettiva con effetti adeguatamente scanditi nel tempo. Altresì, vengono prescritte sia l'individuazione di piani di razionalizzazione degli spazi, sia la riduzione della spesa.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente il comma 204 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007. Il comma 204 vigente prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determini con riferimento agli immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

Il nuovo comma 204 dispone che, al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determini i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. I suddetti piani possono essere differenziati in base agli ambiti territoriali e al patrimonio utilizzato. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento (nel caso dei canoni per locazioni passive) e 6 per cento (nel caso del costo d'uso) per gli anni successivi.

Il comma 1, lettera *b*), sostituisce interamente il comma 206 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007. Il comma 206 vigente prevede che il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni sia commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

Il nuovo comma 206 prescrive che, in sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato venga determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti all'Osservatorio del mercato immobiliare praticati nella zona per analoghe attività. Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 2009, tale percentuale sia incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento, fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato. Sebbene non sia esplicitato, è ipotizzabile che l'incremento di cui sopra abbia una scansione temporale rapportata ad un anno.

Il comma 1, lettera *c*), modifica il comma 207 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007. Il comma 207 vigente stabilisce che gli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Il nuovo comma 207 stabilisce che sia un obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, ridurre il costo d'uso derivante dalla razionalizzazione degli spazi e diminuire la spesa corrente per le locazioni passive.

Il comma 1, lettera *c*), modifica il comma 208 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007. Il comma 208 vigente demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative comunicandole alle predette amministrazioni.

La modifica, in commento, espunge dal sopra illustrato comma 208 il riferimento all'atto di indirizzo, ai fini del coordinamento con il comma 204 nella versione modificata dalla lettera *a*). Il comma 2 prescrive che dall'attuazione del presente articolo debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Si ricorda che l'indebitamento netto è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; se le entrate superano le spese, si ha accreditamento netto. Quando si indica genericamente l'indebitamento netto, si fa riferimento a tale saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.

PRESIDENTE. Prego ora la senatrice Thaler Ausserhofer di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 1819, per la parte di competenza.

THALER AUSSERHOFER, *relatrice sul disegno di legge n. 1819, per la parte di competenza*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame per l'espressione del parere alla 5^a Commissione tratta materie di competenza della nostra Commissione agli articoli 1, 11, 17, 20, 39, 40, 41 e 44.

L'articolo 1 prevede che le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 - quantificate in 5.978 milioni di euro limitatamente all'anno 2007 - siano destinate, sempre per il 2007, a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento. I suddetti obiettivi includono gli effetti finanziari derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge in esame.

L'articolo 11 prevede l'attribuzione di appositi contributi alle Province e ai Comuni al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

L'ammontare dei contributi non potrà superare il tetto di 30 milioni di euro annui e verranno corrisposti ai Comuni e alle Province che ne faranno richiesta, per far fronte agli indennizzi, alle penali e ad altri oneri, corrisposti in aggiunta al debito residuo, a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009.

La corresponsione dei contributi verrà effettuata sulla base di una certificazione da redigersi secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

L'articolo 17 apporta una modifica al comma 868 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Il comma 868 nell'attuale formulazione prevede la formazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005. La modifica apportata dall'articolo 17 estende l'ambito applicativo del comma 868 alle somme da versare (anziché alle sole somme già versate).

L'articolo 20, relativo alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a scopi di pubblica utilità, integra di 150 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge finanziaria per il 2006.

Il comma 1 dell'articolo 39 modifica alcune norme contenute nella legge finanziaria per il 2007 nella direzione di una semplificazione; pre-

cisamente abroga alcune disposizioni che avevano introdotto l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi numerosi dati relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il comma 2 dispone che anche l'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP) rientri nel regime privilegiato dei crediti dello Stato. Il comma 3 contiene la conferma di una norma della finanziaria dello scorso anno (francamente non so per quale motivo si debba confermare una norma già esistente). In sostanza il comma 3 conferma la scadenza al 31 dicembre 2007 della semplificazione transitoria prevista che dava la possibilità ai cittadini, ai fini delle deduzioni e detrazioni dalle imposte sui redditi, di allegare allo scontrino fiscale la documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista, la quale specificasse la natura, la qualità e la quantità dei medicinali venduti. Pertanto dal 1° gennaio 2008 occorrerà che la fattura o lo scontrino fiscale contenga la specificazione della natura, qualità e quantità dei farmaci, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario, come già richiesto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). A mio avviso sarebbe utile piuttosto prorogare la norma transitoria prevista per il 2007 perché questi sono obblighi burocratici che sicuramente renderanno la vita molto difficile agli ammalati.

EUFEMI (*UDC*). Renderà la vita difficile a tutti, non solo agli ammalati.

THALER AUSSERHOFER, *relatrice sul disegno di legge n. 1819, per la parte di competenza*. Oltretutto, questa norma transitoria da una parte era stata stabilita nella legge finanziaria per il 2007 e dall'altra in un provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Forse dovremo fare chiarezza su questi interventi.

Il comma 4, sempre dell'articolo 39, modifica alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative al sistema integrato delle banche dati in materia finanziaria e tributaria, nonché al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, la lettera a) inserisce tra le finalità istituzionali del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria lo scambio - non soltanto l'indirizzo - costante di informazioni dell'intero settore pubblico. La lettera b), inoltre, conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo in materia tributaria e finanziaria. È importante, a tal riguardo, che questo scambio di informazioni sia veramente limitato alle banche dati pubbliche, senza coinvolgere archivi di soggetti privati.

I commi da 5 a 8, dell'articolo 39, apportano alcune modifiche sul riordino del servizio nazionale della riscossione sull'attività di Equitalia S.p.A. e sull'inesigibilità dei ruoli della riscossione. Vengono fissate le modalità di realizzo del passaggio della titolarità dell'attività di riscos-

sione coattiva dei tributi dai soggetti privati ad una società per azioni in mano a soggetti pubblici.

L'articolo 40, al comma 1, prevede una norma transitoria, secondo cui la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto) continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2008. La suddetta previsione è finalizzata a garantire la continuità nell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto), nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi in quanto l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge finanziaria per il 2007, sarà operativa nel corso dell'anno 2008.

Il comma 2 istituisce un'apposita agenzia fiscale preposta all'esercizio delle funzioni attualmente svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° marzo 2008 senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; dal comma 3 al comma 5, con appositi provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i servizi da trasferire, le competenze e le modalità di funzionamento della nuova agenzia.

Il comma 7 dell'articolo 40 modifica i criteri di calcolo dell'acconto dell'addizionale IRPEF comunale. Per effetto della predetta modifica, ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale, l'aliquota dell'addizionale e l'eventuale soglia di esenzione saranno assunte nella misura vigente nell'anno precedente – questa è una chiarificazione – salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Il comma 8 modifica l'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Per effetto della modifica, le Regioni potranno deliberare che la modifica della maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

L'articolo 41 in esame prevede la costituzione di un'apposita società di scopo per la promozione della formazione di strumenti finanziari immobiliari (fondi immobiliari o società d'investimento immobiliare quotate) finalizzati all'acquisizione, al recupero, alla ristrutturazione o alla realizzazione di immobili ad uso abitativo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, tramite l'Agenzia del demanio. Ciò ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa.

Tali strumenti finanziari dovranno essere a totale o parziale partecipazione pubblica e potranno anche utilizzare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per la costituzione di tale società è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

L'articolo 44, comma 1, dispone l'attribuzione, per l'anno 2007, di un rimborso forfetario pari a 150 euro a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il cui debito di imposta netto dovuto per l'anno 2006 risulti pari a zero. Il comma 2 dispone un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a loro carico. È previsto, altresì, che, qualora il familiare sia a carico di più soggetti, la somma venga ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione dei carichi familiari. A copertura di questi incentivi viene istituito con il comma 3 un fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro.

Il comma 4 dell'articolo 44 stabilisce le modalità di assegnazione delle predette somme di 150 euro per gli incapienti e di 150 euro per i loro familiari a carico e prevede inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stabilite le modalità di erogazione delle somme e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, nel preannunciare la mia intenzione di intervenire, in fase di discussione generale, sul complesso dei documenti di bilancio e dopo aver ringraziato i relatori per la loro esposizione puntuale e attenta, mi preme sottolineare sin d'ora un aspetto fondamentale. Naturalmente, il giudizio politico è altra cosa; desidero far presente, tuttavia, che stiamo lavorando senza che vi sia, da parte nostra, alcuna azione ostruzionistica, che pure sarebbe stata praticabile, ad esempio, con la presentazione di una questione pregiudiziale al decreto-legge al nostro esame.

Ciò non ci esime dal sottolineare una questione fondamentale: stiamo lavorando su un quadro assolutamente virtuale, data la mancata approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio (Atto Senato n. 1679), laddove tutte le cifre indicate nei quadri di sintesi della finanziaria e nella tabella dell'entrata fanno riferimento al bilancio assestato. Il bilancio di assestamento con le modifiche intervenute, seppure in Commissione, non è ancora legge: ciò va ad inficiare tutto il procedimento dell'approvazione del bilancio dal punto di vista della sequenza logica dei documenti (bilancio a legislazione vigente, bilancio di assestamento, legge finanziaria, decreto-legge, decisione di bilancio e, quindi, bilancio integrato).

Ritengo, signor Presidente, che debba essere sottolineata la mancata approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, perché è un passaggio che riteniamo imprescindibile per il rispetto della legge e delle norme generali di finanza pubblica. Mi riferisco, ad esempio, al quadro di sintesi rappresentato a pagina 189 della legge finanziaria e a pagina 7 della tabella 1 relativa allo stato di previsione dell'entrata, laddove si fa riferimento a variazioni assestate sulla base di cifre che sono state puntualmente esposte dai relatori, ma che non sono state approvate per

legge e che, pertanto, non sono ancora erogabili. Ne deriva che stiamo lavorando in *deficit spending*, per usare un termine che tutti rifuggono.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818, 1817 e 1819 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

